

# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

**Dottori Commercialisti e Revisori Contabili**

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigl Roberto Cainelli

**Rechtsanwalt - avvocato**

Chiara Pezzi

**Mitarbeiter – Collaboratori**

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

## *Circolare*

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>numero:</b> | 126i             |
| <b>del:</b>    | 2020-12-10       |
| <b>autore:</b> | Schieder Michael |

A tutti i clienti interessati

## **Canone RAI - Dichiarazione per l'esonero e richiesta di rimborso**

Come noto la detenzione di un apparecchio televisivo comporta l'obbligo di corrispondere il canone di utenza in oggetto<sup>1</sup>. Il canone va corrisposto annualmente per ogni famiglia, premesso che i famigliari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Con la legge di Stabilità 2016<sup>2</sup> il legislatore ha introdotto disposizioni notevolmente innovative con riferimento al canone RAI. Utilizzando una dichiarazione sostitutiva il contribuente deve annualmente dichiarare la non detenzione di un apparecchio televisivo per poter essere esonerato dal pagamento del canone. Nel caso in cui l'azienda fornitrice dell'utenza elettrica abbia addebitato nella fattura emessa e poi pagata un canone non dovuto, si rende necessario, in presenza di determinate circostanze, chiedere la restituzione di quanto "indebitamente" richiesto e pagato.

### **1 Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016**

La legge di stabilità per il 2016, già citata, aveva introdotto le seguenti novità:

- riduzione del canone annuo dovuto per l'anno 2016 da Euro 113,50 a Euro 100,00. A partire dal 2017 il canone annuo RAI sarà poi ulteriormente ridotto a Euro 90,00<sup>3</sup>;
- presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente;
- obbligo di pagamento del canone nella fattura di utenza elettrica ad uso domestico privato da parte del titolare dell'utenza.

Il canone viene dunque addebitato in fattura a coloro che sono intestatari di un utenza elettrica per uso abitativo privato. Il pagamento avviene mediante addebito in dieci rate mensili (gennaio-ottobre)<sup>4</sup>. Come già riportato sopra il canone è dovuto su base annua e per ciascuna famiglia anagrafica. Per l'identificazione a tale fine sono rilevanti la residenza anagrafica e i dati risultanti dallo stato di famiglia. Sono obbligati a pagare il canone anche cittadini residenti all'estero che risultano proprietari di abitazioni ubicate su territorio italiano.

1 Regio decreto n. 246 del 21 febbraio 1938, art. 1

2 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 152-159

3 Finanziaria 2017, art. 1, comma 40, Finanziaria 2018, art. 1, comma 1144, Finanziaria 2019, art. 1, comma 89 e 90

4 Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016, art. 3, comma 3

In tutti i casi, nei quali al contribuente non venga richiesto di pagare il canone in fattura (ad es. perché nessun membro della famiglia anagrafica è titolare di un'utenza elettrica ad uso domestico oppure perché il canone non viene addebitato in fattura), il pagamento del canone deve essere effettuato comunque con modello F24<sup>5</sup>.

Chi non paga il canone RAI oltre ad andare incontro a sanzioni amministrative può incorrere anche a conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate.

## 2 Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo

Con la dichiarazione sostitutiva il contribuente può dichiarare la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di nessun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza di elettrica. Chi in tal senso non detiene un apparecchio televisivo e dunque è esonerato dal canone televisivo RAI per l'anno 2021, deve trasmettere entro il **31 gennaio 2021** la dichiarazione sostitutiva in oggetto<sup>6</sup>. Con diversi comunicati stampa<sup>7</sup> l'Agenzia delle Entrate ha enfatizzato, che è consigliato trasmettere la dichiarazione sostitutiva entro il **31 dicembre dell'anno** elettronicamente, onde evitare di corrispondere la prima rata del canone RAI in gennaio e quindi di dover poi procedere con la complicata richiesta di restituzione. In caso di trasmissione per posta è consigliabile la trasmissione entro il **20 dicembre dell'anno**.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio televisivo spedite tra il 1° febbraio 2021 e il 30 giugno 2021 hanno valenza solo per il secondo semestre<sup>8</sup>.

Come espressamente previsto dalla Legge, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità di un anno e deve quindi essere ripetuta **ogni anno** affinché mantenga la sua efficacia per gli anni successivi<sup>9</sup>.

Con lo stesso modello di dichiarazione è possibile dichiarare anche che il canone RAI non va addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto lo stesso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale.

## 3 Istanza di rimborso del canone RAI addebitato nella fattura elettrica

Gli intestatari di un'utenza elettrica o gli eredi degli stessi, che si vedono addebitare il canone televisivo per l'utilizzo privato, possono fare istanza per la restituzione qualora lo stesso sia stato pagato ma non sia dovuto.

La restituzione del canone RAI pagato tuttavia spetta solo in casi specifici<sup>10</sup>:

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva; Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il reddito complessivo familiare dell'anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000;
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;

<sup>5</sup> Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016, art. 3, comma 7

<sup>6</sup> Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, n. 45059

<sup>7</sup> Comunicato del 5 dicembre 2016 e 16 dicembre 2017

<sup>8</sup> Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, n. 45059

<sup>9</sup> Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, n. 45059

<sup>10</sup> Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016, n. 125604

- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito (ad esempio con l'addebito della pensione);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità stabilite da tali imprese. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>.

#### 4 Modalità di presentazione

Il modello per la dichiarazione di non detenzione e quello per la richiesta di rimborso possono essere presentati direttamente dal contribuente tramite il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, se abilitato a Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato. Nel caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei citati modelli, li stessi possono essere spediti, allegando la fotocopia del documento d'identità, anche a mezzo posta in plico raccomandato senza busta<sup>12</sup>. La presentazione del modello per la dichiarazione di non detenzione può inoltre avvenire previa sottoscrizione con firma digitale tramite invio per posta elettronica certificata<sup>13</sup>.

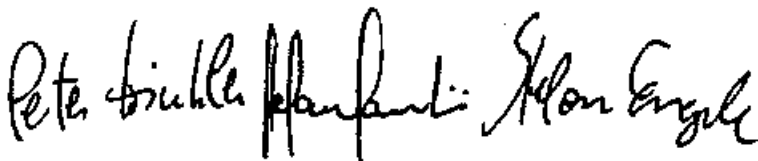
Ulteriori informazioni in merito al canone RAI sono reperibili anche direttamente dal sito dell'Ag. delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o da quello della RAI [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>11</sup> Decreto del Ministero dello Sviluppo n. 94 del 13 maggio 2016, art. 6, comma 5

<sup>12</sup> Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, n. 45059 e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016, n. 125604

<sup>13</sup> Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2016 e del 16 dicembre 2016